

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 373

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO I DEPUTATI

SCALFARO e SAMPIETRO UMBERTO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 594 DEL CODICE PENALE (INGIURIE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

Annunziata il 18 settembre 1951

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 15 settembre 1951.

Gli onorevoli Scalfaro Oscar e Sampietro Umberto sono stati querelati dalla signora Edith Mingoni in Toussan per il reato di ingiurie (articolo 594 del Codice penale).

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, comma secondo, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Roma, con gli atti del procedimento (fascicolo n. 12647/50 della Procura di Roma).

*Il Ministro
ZOLI.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 25 luglio 1951.

Il giorno 22 luglio dello scorso anno tale Mingoni Edith in Toussan aveva presentato a questa Procura della Repubblica una que-

rela contro gli onorevoli Scalfaro Oscar, Sampietro Umberto e Titomanlio Vittoria, deputati al Parlamento. Assumeva la querelante che il giorno 20 luglio, verso le ore 15, trovandosi a pranzare nel ristorante « Chiarina », sito in via della Vite, in compagnia di tali Laurenti Luca e Larotonda Ersilia, a causa del gran caldo, si era tolto il bolerino che indossava su un abito a bretelle.

Erano frattanto entrati nel locale due signori, che in un primo momento si erano diretti verso una signora, che pranzava seduta ad un tavolo posto in un angolo della sala, con la quale avevano scambiato qualche parola.

Aggiungeva la Mingoni che uno dei predetti due individui si era improvvisamente a lei avvicinato ed in tono minaccioso le aveva detto: « È uno schifo! È una cosa indegna ed abominevole! Lei manca di rispetto al locale ed alle persone presenti. Se è vestita in quel modo è una donna disonesta. Le ordino di rimettere il bolerino ». Anche l'altro individuo le si era fatto vicino ed aveva pronunciato al suo indirizzo la frase: « È una bestia vestita così », mentre anche la signora, che si trovava seduta ad un angolo della sala e con la quale i due avevano prima parlato, aveva rivolto alla querelante altre frasi ingiuri-

riose. In seguito ad invito della Mingoni i tre si erano qualificati per deputati al Parlamento e precisamente: il primo per l'onorevole Scalfaro Oscar Luigi, il secondo per l'onorevole Sampietro Umberto e la terza per l'onorevole Titomanlio Vittoria.

Era seguita una vivace discussione fra i due onorevoli da una parte e la Mingoni dall'altra, durante la quale apprezzamenti di ordine morale si erano intrecciati ad apprezzamenti di ordine politico dato che la Mingoni, ad un certo momento, aveva vantato di essere iscritta al M.S.I. e di avere nelle passate elezioni politiche votato per tale partito.

A ciò la Titomanlio, a dire della querelante, l'aveva chiamata « fascista », mentre l'onorevole Sampietro aveva pronunciato le parole: « La facciamo arrestare per apologia del fascismo ».

L'onorevole Scalfaro era uscito dal ristorante ed aveva invitato ad intervenire i due agenti di pubblica sicurezza Ancone Gaetano e Ferrari Luigi.

Questi però, entrati nel locale, non avevano riscontrato nel vestito indossato dalla Mingoni Edith alcunché di contrario alla pubblica decenza. La donna comunque, da essi invitata, aveva subito aderito a coprirsi le spalle e ad indossare il bolerino. E poiché sia la Mingoni e sia gli onorevoli Scalfaro e Sampietro avevano manifestato il desiderio di chiarire ogni cosa al Commissariato di pubblica sicurezza « Trevi », erano stati quindi accompagnati dai due agenti.

Lo Scalfaro ed il Sampietro avevano dichiarato al Commissario di pubblica sicurezza che, avendo notato che la Mingoni indossava un vestito inadatto al locale, l'avevano invitata a coprirsi le spalle, ma questa aveva rifiutato.

La donna a sua volta, aveva affermato di essere stata ingiuriata senza alcun motivo dallo Scalfaro e dal Sampietro e di essere stata chiamata « fascista » dalla Titomanlio ed in tali sensi aveva rilasciato una dichiarazione scritta di proprio pugno al Commissario di pubblica sicurezza.

In seguito alla querela presentata dalla Mingoni erano state compiute opportune indagini di polizia giudiziaria, durante le quali erano state raccolte le dichiarazioni dei due agenti intervenuti nel ristorante Ancone e Ferrari.

Non è stato possibile sentire lo Scalfaro ed il Sampietro, perché assenti da Roma, mentre la Titomanlio, presentatasi spontaneamente al Commissariato di pubblica sicurezza il giorno 11 agosto 1950, aveva rila-

sciato una dichiarazione scritta, nella quale aveva affermato di essere rimasta estranea ai fatti svoltisi nel ristorante « Chiarina » il 20 luglio tra la Mingoni, lo Scalfaro ed il Sampietro. La Titomanlio aveva precisato che essa si era limitata ad intervenire per richiamare i presenti al senso della responsabilità e della moderazione soltanto quando la querelante, riferendosi al caso Viola, aveva offeso grossolamente la Democrazia cristiana ed i parlamentari del detto partito.

Rimessi gli atti a questa Procura si era proceduto ad istruzione sommaria, durante la quale erano stati sentiti sia la Mingoni, la quale aveva confermato di essere stata ingiuriata non solo dal Sampietro e dallo Scalfaro, ma anche dalla Titomanlio, sia i testi presenti allo svolgimento dei fatti Laureati Luca, Latorotonda Ersilia, Velastro Antonio e Senatore Fantoni Luciano. Erano stati altresì sentiti i due agenti di pubblica sicurezza Ancone e Ferrari, mentre la Titomanlio aveva insistito nell'affermare di essere intervenuta nella discussione soltanto quando la Mingoni Edith aveva pronunciato frasi offensive all'indirizzo della Democrazia cristiana ed aveva negato di avere comunque ingiuriato la querelante.

Dalla compiuta istruzione, mentre è rimasto sicuramente provato che effettivamente lo Scalfaro ed il Sampietro ebbero a rivolgere all'indirizzo della Mingoni le frasi ingiuriose riferite dalla offesa e dai testi presenti ai fatti, non sono emersi sicuri elementi di prova per ritenere che anche la Titomanlio Vittoria abbia ingiuriato la Mingoni.

Pertanto, in data 26 giugno 1951 quest'Ufficio ha richiesto al giudice istruttore nei confronti della Titomanlio Vittoria decreto di archiviazione.

Il predetto magistrato ha provveduto in tali sensi il 14 luglio 1951.

Poiché invece per quanto riguarda gli onorevoli Scalfaro Oscar e Sampietro Umberto occorre loro contestare, con ordine di comparizione, il reato di cui all'articolo 594, ultimo comma, del Codice penale e poiché gli stessi rivestono la carica di deputati al Parlamento, ai sensi degli articoli 68 della Costituzione e 15 del Codice di procedura penale, mi pregio chiedere a codesta onorevole Camera dei Deputati la prescritta autorizzazione.

Unisco gli atti processuali.

Il Procuratore della Repubblica

LUTRI.